



COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'O.S.L. N° 16 del 21/09/2020

OGGETTO: AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DEI CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO.

L'anno duemilaventi addi ventuno del mese di Settembre alle ore 17:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Dott. Salvatore Gullì la Commissione Straordinaria di Liquidazione. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario D.ssa Caterina Saffioti.

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	GULLÌ SALVATORE	Presidente	X	
<u>2</u>	SAFFIOTI CATERINA	Membro OSL	X	
<u>3</u>	SANTORO GIUSEPPE	Membro OSL		X

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta;

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Premesso che:

- il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii. (TUEL);
- con D.P.R. in data 27 aprile 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Salvatore GULLÌ, Dott.ssa Caterina SAFFIOTI, Dott. Antonio Giuseppe SANTORO in data 18 maggio 2018;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale di Taurianova, giusta deliberazione n. 1 del 22 maggio 2018 agli atti;

Atteso che:

- l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può auto-organizzarsi;
- è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso all'Avvocatura dell'Ente e l'affidamento di apposito incarico a professionista esterno;

Premesso che:

- l'articolo 97, comma 4, lett.c) del D.L.gs n. 267/2000, come modificato dall'art. 10, comma 2- quater del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che precede che "il segretario comunale e provinciale roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica scritte private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente";
- l'articolo 21, comma 4 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede che sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lett. B) della legge 127/1997 (ora art. 97 del D.L.gs n. 267/2000) rogati ed autenticati dal segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della legge n. 604/1962;
- l'articolo 10, comma 2-bis del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 precede infine che *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunale che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provvedimento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai punti 1.2.3.4. e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 30 luglio 2018, n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, avente ad oggetto *"Art. 10 comma 2- bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Diritti di rogito segretari comunali"*, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: *"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2- bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso Enti nei quali siano assenti figure dirigenziali"*

Viste

- la deliberazione n°23 del 12 novembre 2019 di questo OSL, con la quale è stata adottata la proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto, art. 258 TUEL;
- La deliberazione n. 25 del 26 novembre 2019 di questo OSL, avente per oggetto “Atti di indirizzo per la gestione degli atti finalizzati alla rilevazione della massa passiva e per la separata amministrazione dei fondi vincolati”, con la quale, tra l’altro, è stato stabilito che i crediti del personale, dipendente del Comune di Taurianova, per emolumenti e prestazioni di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute dovranno essere erogati per intero e anticipatamente rispetto agli altri crediti, trattandosi di crediti privilegiati di cui all’art. 2751 bis del Codice Civile;
- la deliberazione del Sub – Commissario Prefettizio del Comune di Taurianova n. 6 del 27 dicembre 2019, recante oggetto: “Adesione alla procedura semplificata di definizione del dissesto, ai sensi dell’art. 258 del D.Lgs. 267/20000 – deliberazione OSL n. 23 del 12.11.2019;
- la deliberazione n°1 di questo OSL avente per oggetto “Avvio del procedimento di accertamento e liquidazione dei crediti”;
- l’art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell’indebitamento pregresso, che prevede:

¶ comma 2: *“l’Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare (...) tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 (...)”*; comma 3: *“L’Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione. A tale fine (...) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”*;

¶ comma 4: *“l’OSL accantona importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”*;

¶ comma 7: *“È restituita all’Ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”*;

- la deliberazione n. 12/Sez Aut/2020/QMIG della Corte dei Conti sez. delle Autonomie, valorizzando la specificità delle disposizioni degli enti in dissesto di cui agli art. 250 e seguenti del TUEL 267/2000, ha riconosciuto *“Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, **spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva**”*
- l’art. 194 lett. e) del TUEL 267/2000 e s. m. i. avente per oggetto “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio”;

Viste

- la pec acquisita al protocollo dell’Ente n. 16701 del 16 luglio 2018 e n.18133 del 6 agosto 2018 a firma del ex Segretario Generale dell’Ente dott. Antonio Quattrone avente per oggetto “Istanza di ammissione alla massa passiva”. Liquidazione diritti di rogito per il periodo 1° maggio 2015 al 31 luglio 2017 per un importo totale di € 11.317,76;
- l’attestazione a firma del Responsabile Reggente pro tempore dell’Area I dott. Andrea Canale, con nota prot. n. 26520 del 05 dicembre 2018, rilasciata ai sensi dell’art. 254 del TUEL 267/2000, dalla quale si evince la fondatezza del credito ammontante ad € 11.317,76 vantato dall’Ex Segretario Generale dott. Antonio Quattrone e la mancata prescrizione dello stesso e che trattasi di un debito fuori bilancio rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 194 comma 1, lett. e) del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 e che è stata formalmente accertata l’utilità e l’arricchimento, nonché la riconoscibilità del debito fuori bilancio;

- la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente n. 18545 del 13 agosto 2018 a firma del Segretario Generale pro tempore dell'Ente dott. Francesco D.M. Minniti avente per oggetto "Istanza di ammissione alla massa passiva". Liquidazione diritti di rogito per il periodo 11 settembre – 31 dicembre 2017 per un importo totale di € 4.822,71;
- l'attestazione a firma del Responsabile pro tempore dott. Andrea Canale, con nota prot. n. 26519 del 05 dicembre 2018, rilasciata ai sensi dell'art. 254 del TUEL 267/2000, dalla quale si evince la fondatezza del credito ammontante ad € 4.822,71 vantato dal Segretario Generale dott. Francesco D.M. Minniti e la mancata prescrizione dello stesso e che trattasi di un debito fuori bilancio rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 194 comma 1, lett. e) del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 e che è stata formalmente accertata l'utilità e l'arricchimento;

RILEVATO alla luce dell'orientamento della deliberazione della Corte dei Conti sopra specificata e previa valutazione degli atti d'ufficio sopra richiamati sono ammissibili come debito fuori bilancio della massa passiva del dissesto del Comune di Taurianova;

DATO ATTO che

- trattasi di credito privilegiato di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. in quanto nascente da rapporto di lavoro subordinato;
- In esito alle verifiche effettuate presso gli uffici comunale, in ordine alla sussistenza o meno di partite debitorie sospese a carico degli istanti, risulta la seguente situazione:
- Nessuna posizione debitoria
Giuste attestazioni agli atti del relativo fascicolo istruttorio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito spettanti all'ex Segretario Generale dott. Antonio Quattrone e al Segretario Generale pro tempore dott. Francesco D.M. Minniti che hanno stipulato contratti in nome e per conto dell'Ente per i periodi sopra indicati;

Con votazione unanime, legalmente espressa,

DELIBERA

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1. **DI AMMETTERE** integralmente alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Taurianova il debito fuori bilancio per l'importo di € 11.317,76, quale diritti di rogito per contratti stipulati in nome e per conto dell'Ente nel periodo 01.05.2015 – 31.07.2017 a favore del Segretario Generale dott. Antonio Quattrone;
2. **DI AMMETTERE** integralmente alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Taurianova il debito fuori bilancio per l'importo di € 4.822,71, quale diritti di rogito per contratti stipulati in nome e per conto dell'Ente nel periodo 11.09.2017 – 31.12.2017 a favore del Segretario Generale dott. Francesco D.M. Minniti;
3. **DI LIQUIDARE** a carico della massa passiva di questa gestione straordinaria a favore dell'ex Segretario Generale dott. Antonio Quattrone la somma di €. 11.317,76 per diritti di rogito, relativi ai contratti stipulati in nome e per conto dell'Ente nel periodo 1° maggio 2015 al 31 luglio 2017, al lordo delle ritenute di legge (erariali, fiscali e previdenziali e assistenziali);
4. **DI LIQUIDARE** a carico al Segretario Generale pro tempore dott. Francesco D.M. Minniti la somma di € 4.822,71 per diritti di rogito relativi ai contratti stipulati in nome e per conto dell'Ente nel periodo 11 settembre al 31 dicembre 2017 al lordo delle ritenute di legge (erariali, fiscali e previdenziali e assistenziali);
5. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria all'emissione dei mandati di pagamento, anticipando le somme, successivamente con diritto di prelevamento dalla massa attiva determinata dal'OSL;

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Salvatore Gulli

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario
D.ssa Caterina Saffioti